

## Decreto legislativo 19/2/1998 n. 51

**Autore:** Redazione

TITOLO I - Disposizioni sull'ordinamento giudiziario

Capo I - Disposizioni relative agli organi che amministrano la giustizia

1. L'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
2. Nel primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa la lettera b).

TITOLO I - Disposizioni sull'ordinamento giudiziario

Capo II - Disposizioni relative al tribunale ordinario

1.(Omissis) (1).

(1) Aggiunge gli artt. 42-bis, 42-ter, 42-quater, 42-quinques, 42-sexies e 42-septies al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

TITOLO I - Disposizioni sull'ordinamento giudiziario

Capo VI - Disposizioni in materia di corte di assise

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287, i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.

TITOLO I - Disposizioni sull'ordinamento giudiziario

Capo VI - Disposizioni in materia di corte di assise

1. Il primo comma dell'art. 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente:  
«Decorso il termine di cui al primo comma dell'art. 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.».

TITOLO III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari  
Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 100 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:  
"Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.  
Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze."

TITOLO III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari  
Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia

1. Nell'articolo 254, primo comma, del codice civile le parole "o davanti al giudice tutelare" sono soppresse.

TITOLO III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari  
Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia

1. L'articolo 343 del codice civile è così modificato:  
a) nel primo comma, le parole "la pretura del mandamento" sono sostituite dalle parole "il tribunale del circondario";  
b) nel secondo comma, la parola "mandamento" è sostituita dalla parola "circondario".

TITOLO III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari  
Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia

1. Nell'articolo 344, primo comma, del codice civile la parola "pretura" è sostituita dalla parola "tribunale".

TITOLO III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari  
Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia

1. Nel primo comma dell'articolo 363 del codice civile le parole "della pretura" sono sostituite dalle parole

"del tribunale".

2. Negli articoli 363, terzo comma, e 365, primo comma, del codice civile le parole "la pretura" sono sostituite dalle parole "il tribunale".

TITOLO III - Modifiche al codice civile, alla legge fallimentare e in materia di libri fondiari

Capo I - Disposizioni in materia di persone e famiglia

1. Nell'articolo 446 del codice civile le parole "il pretore o" sono soppresse.

TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Capo I - Principi generali

1. Quando leggi o decreti attribuiscono funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della pubblica amministrazione, le attribuzioni pretorili sono soppresse.

2. Sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, fatta eccezione per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della pubblica amministrazione.

TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Capo I - Principi generali

1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Capo I - Principi generali

1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il potere dell'autorità giudiziaria di vidimare registri di pubbliche amministrazioni è trasferito al dirigente dell'ufficio cui è destinato il registro.

TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Capo I - Principi generali

1. Salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, quando leggi o decreti prevedono l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo è reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Capo I - Principi generali

1. Quando per l'espletamento delle funzioni pretorili trasferite all'autorità amministrativa dal presente decreto è prevista la possibilità di avvalersi della forza pubblica, l'autorità amministrativa cui la funzione è devoluta, se non ne dispone di propria, ne fa richiesta al prefetto.

TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

Capo III - Modifiche in materia di stato civile

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è così modificato:

- a) nel primo comma dell'articolo 20 le parole "dal pretore del mandamento" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
- b) negli articoli 20, secondo comma, 21, primo e secondo comma, e 24, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalla parola "prefetto";
- c) negli articoli 37, primo comma, primo periodo, e 39, primo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "giudice delegato dal presidente del tribunale";
- d) il secondo comma dell'articolo 97 è sostituito dal seguente:  
"Lo sposo che si trova nell'impossibilità di presentare l'atto di nascita, può supplirvi con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.";
- e) il terzo comma dell'articolo 97 è abrogato;
- f) negli articoli 178, secondo comma, 179, primo comma, 180 e 181, primo e secondo comma, la parola "pretore" è sostituita dalle parole "prefetto o un suo delegato";
- g) il terzo comma dell'articolo 181 è abrogato;
- h) nel secondo comma dell'articolo 182 le parole "o delegare per essa il pretore" sono soppresse.

## TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

### Capo VI - Modifiche in materia elettorale

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è così modificato:

- a) nel primo comma dell'articolo 21 le parole "dal presidente del tribunale, o dal pretore" sono sostituite dalle parole "dal prefetto o da un suo delegato";
- b) il secondo periodo del primo comma dell'articolo 25 è soppresso;
- c) nel secondo comma dell'articolo 25 le parole "magistrati in servizio presso la pretura circondariale, a riposo od onorari" sono sostituite dalle parole "dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura".

## TITOLO V - Trasferimento di funzioni pretorili alle amministrazioni

### Capo VI - Modifiche in materia elettorale

1. La legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è così modificata:

- a) nel primo comma dell'articolo 18, le parole «dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi» sono sostituite dalle parole «dal prefetto o da un suo delegato»;
- b) il secondo periodo del primo comma nell'articolo 19 è abrogato.

## TITOLO VI - Disposizioni in materia di tassa per l'iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria e di imposte di bollo

1. L'articolo 20 della tariffa dell'imposta di bollo, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto ministeriale 20 agosto 1992 del Ministero delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992 ed emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dall'allegato 3 al presente decreto.

## TITOLO VII - Norme di coordinamento e finali

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3. (1)

2. Le disposizioni previste dall'articolo 48-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del presente decreto, divengono efficaci alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254.

2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

- a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
- b) articolo 34 comma 2-bis del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;
- c) articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
- d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;
- f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto. (2)

2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1. (2)

-----  
 (1) Comma così modificato dalla Legge 16/06/98, n. 188.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 24/05/99, n. 145 (G.U. del 24 maggio 1999, n. 119).

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
20	1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio	20.000	-

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L'imposta e' corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:

1) davanti al Giudice di pace ..... L. 90.000

2) davanti al Tribunale:

a) per i procedimenti di cognizione ..... " 105.000

b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare ..... " 240.000

di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 ..... " 120.000

3) davanti alla Corte di appello ..... "  
90.000

4) davanti alla Corte di cassazione ..... " 60.000

5) per i procedimenti speciali ..... " 60.000

3. L'imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.

4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l'imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, e' versata, contestualmente all'imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. (1)

5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l'imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell'art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l'intervento all'adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull'avviso di convocazione, l'imposta è assolta con marche.
7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.

Note:

1. L'imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell'imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo.
5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.



Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
20	2. Atti d'intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio	20.000	-

Modo di pagamento:

1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Note:  
1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d'intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute (lire)	
		Fisse	Proporzionali
20	3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile	80.000	-

**Modo di pagamento:**

1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Note:  
1. L'imposta va corrisposta all'atto della registrazione del provvedimento.

(1) Numero così sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 04/05/99, n. 138.

<https://www.diritto.it/normativa/decreto-legislativo-1921998-n-51/>